



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIV - n. 2-2019
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

28



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno XIV – n. 2-2019
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi – Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

G.B. Varnier

M. Jasonni, G.B. Varnier

G. Dalla Torre

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Ferrante, P. Stefanì

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

AREA DIGITALE

RESPONSABILI

M. Tedeschi

F. Balsamo, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione:

Cosenza 87100 – Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 – 80133 Napoli
E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Redazione:

Cosenza 87100 – Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente

link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- versamento su conto corrente postale n. 11747870
- bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena
- assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.
- carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Per ulteriori informazioni si consulti il link: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

A trent'anni dalla Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Libertà religiosa, educazione e superiore interesse del minore

MICHELE CORLETO

SOMMARIO: 1. *Introduzione e piano dell'indagine* – 2. *La cornice normativa ed istituzionale del diritto internazionale ai fini del riconoscimento del diritto di libertà religiosa del minore* – 3. *L'educazione come strumento di libertà religiosa e di acquisizione dell'autodeterminazione responsabile nel superiore interesse del minore. I modelli giuridici degli ordinamenti occidentali* – 4. *L'educazione del minore islamico* – 4.1 *L'educazione del minore secondo il Diritto islamico* – 4.2 *L'educazione del minore secondo le norme convenzionali intra-islamiche* – 4.3 *Cenni su alcune problematiche riguardanti l'educazione del minore musulmano in Italia* – 5. *Le soluzioni giurisprudenziali delle Corte di Strasburgo a supporto del primario interesse del minore in materia di esercizio della libertà religiosa* – 6. *Conclusioni*

1. Introduzione e piano dell'indagine

Trent'anni fa cadeva il muro di Berlino, finiva a livello globale l'*apartheid*, veniva approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite la Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza¹ (*Convention on the Rights of the Child*, d'ora in avanti nell'acronimo inglese CRC). Era il 20 novembre 1989: iniziava così il processo di ratifica dei diritti del minore, un percorso di tutele tuttora in evoluzione, minacciato da ostacoli significativi quali la povertà, la disuguaglianza, la discriminazione, i conflitti armati e le violenze, il degrado ambientale². Non a caso dopo l'adozione della Convenzione, l'As-

¹ La Convenzione è stata ratificata e resa esecutiva nell'ordinamento italiano dalla Legge n. 176 del 1991. Cfr. LAURA FORLATI, *Libertà del minore e famiglia negli atti internazionali sui diritti dell'uomo*, in ANTONIO DE CRISTOFARO, ANDREA BELVEDERE (a cura di), *L'autonomia dei minori tra famiglia e società*, Giuffrè, Milano, 1980; si v. anche MASSIMO DOGLIOTTI, *I diritti del minore e la Convenzione dell'ONU*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, XXI, 1992, p. 301 ss.

² Vedi la lettera aperta alle bambine e ai bambini di tutto il mondo «*Otto motivi per cui sono preoccupata, ma anche ottimista per la prossima generazione*» del Direttore generale dell'UNICEF,

semblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato dal 2000 ben tre Protocolli opzionali³ ed è stato istituito il Comitato ONU4 al fine di dettare misure generali di attuazione della CRC⁵. Si è realizzata così una interpretazione progressiva della stessa, principalmente attraverso meccanismi di controllo⁶, tali da approfondire ed arricchire la portata delle singole norme, ampliando in modo sempre più capillare la loro incidenza in relazione ai singoli temi.

Nonostante la CRC sia, fra gli accordi adottati nel quadro delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, lo strumento che vanta il maggior numero di

HENRIETTA FORE, in occasione del trentesimo anniversario della Convenzione sui diritti dell'infanzia.

³ Alla Convenzione sui diritti dell'infanzia si affiancano tre **Protocolli facoltativi approvati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2000 e nel 2011**. I primi due Protocolli sono stati ratificati dall'Italia con legge 11 marzo 2002, n. 46: «**Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000**», in G.U. 2 aprile 2002, n. 77. Il terzo Protocollo opzionale sulla procedura di reclamo, è stato sottoscritto nel novembre 2011 ed è entrato in vigore nell'aprile 2014, quale strumento giuridico che disciplina le modalità di ricorso, individuale o di gruppo, da parte di bambini e adolescenti vittime di violazioni dei propri diritti così come sanciti dalla Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

⁴ Il Comitato ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza si colloca all'interno dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (UNHCHR) ed ha il compito di monitorare i progressi compiuti dagli Stati parte nell'attuazione dei principi della CRC, evidenziando gli eventuali problemi o lacune ed individuando le misure da adottare. Il Comitato ONU è considerato la fonte internazionale più autorevole per quanto concerne l'interpretazione della Convenzione.

⁵ COMITATO ONU SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA, *General Comment n. 5, Misure generali di attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia*, punti 40 e 41: «[...] il decentramento del potere, attraverso la devoluzione e la delega del Governo, non riduce in alcun modo la responsabilità diretta del Governo dello Stato parte di adempiere ai propri obblighi verso tutti i bambini entro la propria giurisdizione, indipendentemente dalla struttura dello Stato»; e a seguire [...] lo Stato che ratifica [...] la Convenzione rimane responsabile di garantire la totale attuazione della Convenzione nei territori entro la propria giurisdizione. In qualsiasi processo di devoluzione, gli Stati parte devono garantire che le autorità locali abbiano le risorse finanziarie, umane e di altro tipo necessarie per adempiere efficacemente alle responsabilità di attuazione della Convenzione».

⁶ V. art. 44.1. della CRC: «**Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:** a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati; b) in seguito, ogni cinque anni. 2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione nel paese in esame. 3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente in conformità con il capoverso b) del par. 1 del presente articolo le informazioni di base in precedenza fornite. 4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione. 5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e Sociale, un rapporto sulle attività del Comitato. 6. Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi».

ratifiche⁷, molto resta ancora da fare.

Tra i più marginalizzati ci sono i bambini che rimangono al di fuori del sistema scolastico, minori con disabilità, bambini che vivono in strada, che appartengono a minoranze etniche e religiose. Sono minori migranti, rifugiati che provengono e ancora vivono in aree interessate da conflitti armati o disastri naturali.

I principi guida della CRC hanno trovato nella pratica attuazione il condizionamento dei contesti geografici e culturali, in cui la religione acquista sempre più rilevanza sociale ed identitaria. Essa influisce certo sulle scelte di politica internazionale come la pace e l'integrazione tra i popoli nel rispetto dei diritti umani, ma catalizza anche divisioni e conflitti. Oggi lo "scontro tra religioni" è il terreno di coltura di episodi di discriminazioni, intolleranze e violenze basate sul credo religioso." Alimentati dalla diffusione dei fondamentalismi, dal terrorismo internazionale di matrice islamica e dall'incremento dei flussi migratori, questi fenomeni si innestano in una situazione di cronica debolezza della libertà religiosa, che, pur costituendo insieme alla libertà di pensiero e di coscienza una tra le prime libertà civili ad essere stata riconosciuta a livello internazionale⁸, ha da sempre incontrato enormi ostacoli nella sua concreta realizzazione."

Alla luce di queste considerazioni, muovendo dalle tappe evolutive, nel diritto internazionale, del riconoscimento al minore, in quanto persona, della libertà religiosa, proveremo a delineare il progressivo spostamento dell'accento, nella normativa internazionale, sul superiore interesse del minore quale limite e finalità della sinergia genitori-pubblici poteri nel processo educativo, di fatto comprensivo del sentimento religioso.

Un'analisi specifica sarà dedicata all'educazione del minore islamico che non potrà prescindere da un breve accenno alle problematiche aperte dalla forte presenza di minori di religione musulmana nei nostri contesti di vita, terra d'approdo dei movimenti migratori. Trattare dell'educazione del minore musulmano significa addentrarsi nell'analisi tanto delle norme del diritto islamico classico quanto di quelle del diritto positivo emanate dalle Convenzioni internazionali intra-islamiche che hanno legiferato specificamente sulla materia.

Completeremo la riflessione esaminando le soluzioni giurisprudenziali

⁷ Sono 194 gli Stati che hanno ratificato la CRC, un dato sicuramente significativo, se comparato ad altri accordi di rilievo internazionale.

⁸ La *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, siglata a Roma del 1950, all'art. 9, tutela l'inderogabile diritto dell'individuo alla libertà di pensiero, coscienza e religione.

della Corte di Strasburgo a supporto del primario interesse del minore, nonché due pronunce significative della nostra Corte costituzionale convergenti con le fonti sovranazionali, a testimonianza della vincolatività e “giustiziabilità” della tutela multilivello del *best interest of child*.

Molto resta però da fare per la piena attuazione della CRC data la scarsa effettività degli strumenti operativi.

2. La cornice normativa ed istituzionale del diritto internazionale ai fini del riconoscimento del diritto di libertà religiosa del minore

Gli atti internazionali riconoscono a qualsiasi persona il diritto al rispetto della libertà religiosa, come di non averne alcuna⁹. Alla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, un testo, come è noto, non a carattere vincolante per la sua natura di *soft law*, si fa risalire la prima disciplina¹⁰ della libertà religiosa sul piano dei rapporti internazionali¹¹. In un secondo momento la *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* sancisce all'art. 9 che: “ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti”¹².

⁹ V. FAUSTO POCAR, *La libertà di religione nel sistema normativo delle Nazioni Unite*; CLAUDIA MORVIDUCCI, *La protezione della libertà religiosa nel sistema del Consiglio d'Europa*, entrambi in SILVIO FERRARI, TULLIO SCOVAZZI (a cura di), *La tutela della libertà di religione. Ordinamento internazionale e normative confessionali*, Cedam, Padova, 1988, p. 27 ss.; p. 41 ss.; CAROLYN EVANS, *Freedom of Religion under the European Convention on Human Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2001; BENEDETTO CONFORTI, *La tutela internazionale della libertà religiosa*, in *Rivista internazionale dei diritti dell'uomo*, 2002, p. 269 ss.; MARIO TEDESCHI, *I problemi attuali della libertà religiosa*, in *Studi di diritto ecclesiastico*, Seconda edizione, Jovene, Napoli, 2004, p. 151; MARCO PERTILE, *Libertà di pensiero, di coscienza e di religione*, in LAURA PINESCHI (a cura di), *La tutela internazionale dei diritti umani. Norme, garanzie, prassi*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2006, p. 409 ss.; da ultimo si v. MARIA IRENE PAPA, *La tutela della libertà religiosa nel sistema delle Nazioni Unite: quadro normativo e meccanismi di controllo*, in MARIA IRENE PAPA, GIUSEPPE PASCAL, MARIO GERVAZI (a cura di), *Tutela internazionale della libertà religiosa: problemi e prospettive*, Jovene, Napoli, 2019, p. 3 ss.

¹⁰ Art. 18 della *Dichiarazione universale dei diritti umani*: «Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti».

¹¹ Si v. MARIA IRENE PAPA, *op. cit.*, p. 8.

¹² V. SERGIO LARICIA, *Art. 9. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione*, in SERGIO BARTOLE, BENEDETTO CONFORTI, GUIDO RAIMONDI (a cura di), *Commentario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Cedam, Padova, 2001, p. 319 ss.; JEAN-FRANÇOIS RENUCCI, *L'article 9 de la Convention*

Siamo nel momento storico in cui la coscienza umana, gravemente offesa dagli atti di barbarie e di sterminio condannati dal processo di Norimberga, “si rivolta” ed impone, a livello internazionale, il divieto di discriminazione fondata sul sesso, origini etniche, colore della pelle, opinioni politiche e/o diversità culturale, sociale e linguistica, convinzioni religiose e condizioni personali.

La tutela della libertà religiosa in particolare, proprio perché il sentimento religioso è una dimensione costitutiva dell'uomo connessa al riconoscimento della dignità umana¹³, viene riaffermata nel *Patto sui diritti civili e politici del cittadino* del 1966¹⁴ ed in altri trattati e Dichiarazioni delle Nazioni Unite, come nella *Convenzione per la prevenzione e repressione del crimine di genocidio* del 1948¹⁵; la *Convenzione UNESCO contro la discriminazione nell'educazione* del 1960¹⁶; la *Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale* del 1965; la *Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati* del 28 luglio 1951¹⁷, la *Convenzione sullo status degli apolidi* del

européenne des droits de l'homme, Conseil de l'Europe, (Coll.) *Dossiers sur les droits de l'homme* n° 20, Strasbourg, 2004; ANDREA GUZZAROTTI, *Art. 9. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione*, in SERGIO BARTOLE, PASQUALE DE SENA, VLADIMIRO ZAGREBELSKY (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Cedam, Padova, 2012, p. 370 ss.;

¹³ CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI, *Otto-Preminger-Institut c. Austria*, ricorso n. 13470/87, sentenza del 20 settembre 1994.

¹⁴ «[...] This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching. [...] 4. The States Parties to the present Covenant undertake to have respect for the liberty of parents and, when applicable, legal guardians to ensure the religious and moral education of their children in conformity with their own convictions».

¹⁵ L'art. 2 della *Convenzione per la prevenzione e repressione del crimine di genocidio* qualifica come “genocidio” una serie di atti ivi elencati, qualora questi siano commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso.

¹⁶ La *Convenzione UNESCO contro la discriminazione nell'educazione* (adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione il 14 dicembre 1960 ed entrata in vigore il 22 maggio 1962), oltre a proibire la discriminazione per motivi religiosi (art. 1, par. 1), riconosce, all'art. 5, par. 1, lett. b), il diritto dei genitori di «ensure in a manner consistent with the procedures followed in the State for the application of its legislation, the religious and moral education of the children in conformity with their own convictions», specificando in aggiunta che «no person or group of persons should be compelled to receive religious instruction in- consistent with his or their conviction».

¹⁷ Si v. art. 4 della *Convenzione di Ginevra in tema di religione*, stabilisce che «gli Stati contraenti devono concedere ai rifugiati sul loro territorio un trattamento almeno pari a quello concesso ai propri cittadini circa la libertà di praticare la loro religione e la libertà d'istruzione religiosa dei loro figli»; ed inoltre, all'art. 33 par. 1, individua un divieto d'espulsione e di rinvio al confine poiché «nessuno Stato contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche».

28 settembre 1954¹⁸, la *Convenzione sui diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie* del dicembre 1990¹⁹, la *Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze etniche, religiose e linguistiche*²⁰.

È la dimostrazione di come il credo religioso venisse utilizzato per giustificare persecuzioni di soggetti fragili, o per compiere azioni criminose fino al genocidio. Includere la libertà religiosa tra i diritti umani da tutelare non è stato facile da concordare, come hanno reso evidente i *travaux préparatoires* relativi all'iter redazionale dell'articolo 9 della CEDU²¹ e la circostanza che a tutt'oggi siano falliti i tentativi dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di stipulare un trattato specificamente dedicato ai diritti religiosi²².

Solo nel 1981 l'Assemblea approverà *per consensus* la Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e discriminazione fondata sulla religione o sul credo. Si tratta, comunque, di una dichiarazione che ha natura di *soft law* dal mero valore esortativo ma, ad oggi, è "l'unico strumento" a livello universale con un *focus* specifico sui diritti religiosi.

Nel generale presupposto del rispetto della dignità umana e dei principi di libertà e di uguaglianza applicabili a chiunque non è ammissibile la suddivisione degli individui in base alle condizioni fisiche, opinioni personali, origini razziali e, finanche in fasce d'età²³. Negli anni che separano la CEDU dalla CRC si è andata delineando la necessità di un quadro generale di protezione dell'infanzia e della condizione minorile. Dottrina e giurisprudenza hanno sempre più considerato il minore un soggetto di diritto rivalutandone la qualità

¹⁸ La *Convenzione relativa allo status degli apolidi* entrata in vigore il 6 giugno 1960 stabilisce all'art. 3, il divieto di discriminazione per motivi religiosi, prevede, all'art. 4, un obbligo di contenuto analogo alla corrispondente disposizione della Convenzione sullo status dei rifugiati.

¹⁹ La *Convenzione sui diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie*, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1990 ed entrata in vigore il 1° luglio 2003) riproduce, all'art. 12, il contenuto dell'art. 18 del *Patto sui diritti civili e politici*, riferendolo specificamente ai lavoratori migranti e ai membri delle loro famiglie.

²⁰ Si v. la *Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche*, risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 47/135 del 18 dicembre 1992.

²¹ Per un quadro di sintesi, v. CONSIGLIO D'EUROPA, SEGRETARIATO DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, *Preparatory Work on Article 9 of the European Convention on Human Rights – Information Document*, Doc. n. DH (56) 14 del 16 agosto 1956, reperibile sul sito: www.coe.int. In tal senso sull'iter redazionale che ha condotto alla formulazione finale dell'art. 9 della CEDU si vedano, più ampiamente, CAROLYN EVANS, *Freedom of Religion Under the European Convention on Human Rights*, cit., p. 38 ss. ed ancora p. 176-177; PAUL TAYLOR, *Freedom of Religion. UN and European Human Rights Law and Practice*, Cambridge, 2005, p. 7 ss..

²² Sulle motivazioni del fallimento si veda l'ampia analisi di MARIA IRENE PAPA, *op. cit.*, pp.18-25.

²³ Art. 19 Cost.: «Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume».

di “persona “cui, nel percorso di crescita, vanno assicurati e riconosciuti spazi di libertà. Ed il diritto di religione si inquadra a ragione all’interno dei diritti di libertà.

L’art. 9 della CEDU diviene prodromico all’articolo 14 della Convenzione sui diritti dell’Infanzia dell’Adolescenza, stabilendo che: «1. States Parties shall respect the right of the child to freedom of thought, conscience and religion. 2. States Parties shall respect the rights and duties of the parents and, when applicable, legal guardians, to provide direction to the child in the exercise of his or her right in a manner consistent with the evolving capacities of the child. 3. Freedom to manifest one’s religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health or morals, or the fundamental rights and freedoms of others».

La CRC, un *corpus* legislativo composto da 54 articoli, rappresenta il più organico tentativo di realizzare la tutela dei diritti umani con riferimento alla condizione dei minori²⁴. Essa affianca ai diritti universalmente riconosciuti quali il diritto al nome²⁵ (art. 7) , alla sopravvivenza²⁶ (art.6), alla salute²⁷ (art. 3 par.2), all’istruzione²⁸ (art.9), una serie di diritti di nuova generazione, come il diritto all’identità del bambino²⁹ (art.8), il rispetto della sua dignità e della sua libertà di espressione³⁰ (artt. 13,23 e 28), così com’è chiara nel sancire i

²⁴ V. CARLO CARDIA, *Genesi dei diritti umani*, Giappichelli, Torino, 2003, p. 179 ss.

²⁵ CRC ex art. 7 «1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi».

²⁶ CRC ex art. 6: «1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita. 2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo».

²⁷ CRC ex art. 3, par.2: «[...] Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati».

²⁸ CRC ex art. 9: «Con l’informazione mediante ogni mezzo appropriato, l’istruzione e la formazione, gli Stati parti sensibilizzano il pubblico, ivi compresi i bambini, riguardo alle misure atte a prevenire le prassi proscritte dal presente Protocollo e i loro effetti nefasti. Adempiendo ai loro obblighi in forza del presente articolo, gli Stati parti incoraggiano la partecipazione della collettività e in particolare dei bambini e di quelli che ne sono vittime, a tali programmi d’informazione, d’istruzione e di formazione, anche a livello internazionale».

²⁹ CRC ex art. 8, par.1 e par. 2: «Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile».

³⁰ CRC ex art. 13 par. 1: «Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo» ;ed ancora con riferimento al minore diversamente abile ex art. 23: «Gli Stati parti rico-

principi cardine della protezione effettiva del fanciullo quale il principio di non discriminazione nell' art. 2 «States Parties undertake to respect the rights stated in this Convention and to guarantee them [...] without distinction of any kind and without regard to the child's or his or her parents' or legal guardians' race, colour, sex, language, religion [...] States Parties shall take all appropriate measures to ensure that the child is effectively protected from all forms of discrimination [...]»; e del superiore interesse nell' art. 3 par. 1 «in all decisions relating to children, whether taken by public or private social welfare institutions, courts, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child must be a permanent consideration»; il diritto alla vita, alla sopravvivenza ed allo sviluppo nell' art. 6: «States Parties recognize that every child has an inherent right to life. States Parties shall ensure as far as possible the survival and development of the child»; ed infine il principio cardine del diritto all'ascolto delle opinioni del minore nell'art. 12: «States Parties shall ensure that a child who is capable of discernment has the right to express freely his or her opinion on any matter which concerns him or her, and that the child's views are duly taken into account, taking into account his or her age and degree of maturity [...]».

Emerge dal quadro normativo della CRC la figura del minore come arbitro del proprio destino, come persona protesa alla ricerca della propria identità, alla costruzione di una sua specifica personalità.

Alla luce di quanto esaminato, occorre ora evidenziare come l'effettivo esercizio e godimento della libertà religiosa, nel caso specifico dei minori, si rifletta nelle esperienze di socializzazione ed ancor più nel loro processo educativo.

3. L'educazione come strumento di libertà religiosa e di acquisizione dell'autodeterminazione responsabile nel superiore interesse del minore. I modelli giuridici degli ordinamenti occidentali

Il diritto alla libertà religiosa e il diritto all'educazione, nella loro stretta correlazione, si iscrivono tra i diritti della personalità. Dobbiamo tener presente, però, che, nel riferirci al minore parliamo di soggetto vulnerabile cui occor-

noscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità»; infine la dignità del minore tutela il sistema educativo ex art. 28 par. 2: «Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione».

re “apprestare una protezione nella protezione”, per cui è necessario interpretare “le norme che mettono in relazione il godimento dei diritti del minore e la religione alla luce di principi generali come l’interesse superiore del minore, la non discriminazione e l’ascolto del fanciullo che costituiscono l’architrave intorno a cui ruota la tutela contemporanea dell’infanzia”³¹.

Premesso che la libertà religiosa sancita nei trattati internazionali è intesa come libertà di aderire a qualsiasi credo o di non averne alcuno, è indubbio che il sentimento religioso, in quanto dimensione costitutiva dell’uomo, orienta la persona a cercare il senso dell’esistenza e l’aiuta nel suo divenire responsabile e consapevole. L’educazione, dal suo canto, è formazione al corretto uso della libertà responsabile ed è il mezzo attraverso cui raggiungere la consapevolezza di sé e del mondo. Essa viene invocata come una risposta efficace, quasi risoltrice di problemi.

Da una compiuta educazione a livello morale e spirituale nasce, infatti, nella persona quel cambiamento interiore necessario per superare ogni forma di discriminazione e di intolleranza, per promuovere un clima di libertà e rispetto. In sintesi, la libertà religiosa costringe l’educazione ad andare al cuore del suo obiettivo: la persona umana e la sua dignità.

Nel processo educativo del minore i genitori assumono un ruolo essenziale³², anche se non assoluto. Già l’art. 2 del Protocollo addizionale del 1952 stabilisce che «lo Stato, nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche»³³.

Un diritto, quello dei genitori, assorbito in via prioritaria dallo Stato – partito nelle Costituzioni dei paesi del socialismo reale³⁴, in linea con la loro storia di regimi totalitari. La libertà religiosa individuale, violata dall’applicazione del principio ideologico bolscevico, lasciava ai genitori il solo compito di allevare i figli affidando, invece, al partito la loro educazione. La stessa Costituzione della Repubblica di Cuba, fondando la sua politica culturale

³¹ Cfr. MARCELLA DI STEFANO, *Il diritto dei minori alla libertà di religione: “una protezione nella protezione”*, in MARIA IRENE PAPA, GIUSEPPE PASCAL, MARIO GERVAZI (a cura di), *Tutela internazionale della libertà religiosa: problemi e prospettive*, cit., p. 401 ss.

³² Per l’esame del rapporto diritti dei genitori-educazione religiosa all’interno delle norme costituzionali si v. MARIA LUISA LO GIACCO, *Educazione religiosa e tutela del minore nella famiglia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica (www.statoechiese.it), febbraio 2007, pp.1-8.

³³ *Protocollo addizionale* alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali firmato a Parigi il 20 marzo 1952.

³⁴ GIOVANNI CODEVILLA, *Bolscevismo e famiglia*, in VALENTINA FREZZA (a cura di), *Gli ordinamenti delle confessioni religiose a confronto: la famiglia*, Giappichelli, Torino, 2005, p. 23 ss.

sull'ideale marxista, riserva, nell'art. 39, allo Stato il compito educativo del minore. Notevoli limitazioni vengono previste anche dalla Costituzione della Repubblica popolare cinese del 4 dicembre del 1982, dove si afferma che "l'educazione delle giovani generazioni è compito dello Stato" (art. 46 II co.), il quale "sviluppa l'opera educativa socialista" (art. 19, I co.) e "porta avanti l'educazione al materialismo dialettico e materialismo storico"³⁵ (art 24, II co.5).

Emblematica è anche la Costituzione della Repubblica democratica popolare della Corea del Nord del 5 settembre 1998, che affida l'educazione dei giovani e dei bambini allo Stato (artt. 44 e 47), il quale «metterà in pratica i principi dell'educazione socialista e farà crescere la nuova generazione affinché sia risolutamente rivoluzionaria e combatta per la società e il popolo, perché crescano nuovi comunisti intelligenti, moralmente e fisicamente sani» (art. 43)³⁶.

Grazie ai cambiamenti seguiti al 1989 alcuni paesi ex-comunisti come la Polonia³⁷, la Romania, la Lituania eliminano dalle loro Costituzioni i limiti posti alla libertà di religione che impedivano di fatto la libera educazione religiosa dei bambini e degli adolescenti.

Nella visione costituzionale occidentale, non comunista, la famiglia ha, invece, sempre rappresentato la formazione sociale primaria nella quale il minore forgia ed esprime la propria personalità³⁸. Alcune Costituzioni europee attribuiscono esplicitamente ai genitori lo stesso diritto di libertà nella selezione dell'indirizzo educativo dei figli, ma lo disciplinano non nella norma riguardante la libertà religiosa, bensì come estrinsecazione del diritto all'educazione³⁹.

Il compito di educare i figli alla fede di appartenenza è attribuito ai ge-

³⁵ Cfr. STEFANO TESTA BAPPENHEIM, *La nuova normativa della Repubblica popolare cinese sulla libertà religiosa*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2006, pp. 391-405.

³⁶ La Risoluzione del Parlamento Europeo n. 280 del 15 giugno 2006 invita formalmente il governo della Corea del nord al rispetto dei diritti umani denunciando che «la libertà religiosa, per quanto garantita dalla costituzione, è in pratica drasticamente limitata [...]» per le "[...]gravi repressioni di persone dedite ad attività religiose pubbliche e private, sotto forma di detenzioni, torture ed esecuzioni».

³⁷ Cfr. MICHAEL PIEYRZAK, *Chiesa e Stato in Polonia*, in SILVIO FERRARI, W. COLE DURHAM JR., ELISABETH A. SEWELL (a cura di), *Diritto e religione nell'Europa post-comunista*, il Mulino, Bologna, 2004, pp. 287-316.

³⁸ Con riferimento al sistema educativola Costituzione italiana prevede all'art. 3: «il dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio».

³⁹ Si v. art. 24 par.1.3 della Costituzione belga del 1970, modificata il 17 febbraio 1994, che indica tra le caratteristiche dell'educazione pubblica la neutralità, che si manifesta nel rispetto delle convinzioni filosofiche, ideologiche o religiose dei genitori e degli alunni; si fa riferimento anche all'art. 27 della Costituzione spagnola del 27 dicembre 1978, riformata il 27 agosto 1992, che al terzo comma afferma il diritto dei genitori ad assicurarsi, nei confronti delle autorità pubbliche, che i loro figli ricevano un'istruzione religiosa e morale conforme alle loro convinzioni.

nitori come dovere primario da tutte le confessioni cristiane che giungono a prevedere, in caso contrario, perfino censure e pene. Così nell'ebraismo la fede si trasmette in famiglia ed è ebreo chi nasce da madre ebrea⁴⁰ nel diritto canonico⁴¹. Per le chiese valdesi e metodiste, è convinzione che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese⁴².

Verificata, dunque, l'evidenza, nelle norme internazionali fino all'89, del diritto dei genitori di educare i figli secondo le proprie credenze, va sottolineata l'assenza di riferimento a che l'educazione corrisponda alle credenze del minore⁴³, sia nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che nel Patto sui diritti civili e politici e perfino nella Dichiarazione del novembre 1981 sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione e il credo, che pure contiene una tutela ampia della libertà religiosa. L'articolo 5 riferito ai minori chiarisce inequivocabilmente che "i genitori o, [...] i tutori legali di un fanciullo hanno il diritto di organizzare la vita in seno alla famiglia in conformità alla propria religione [...]"⁴⁴ e che ogni fanciullo [...] non dovrà essere costretto a ricevere un'educazione religiosa contraria ai desideri dei suoi genitori e dei suoi tutori legali [...]"⁴⁵.

Il punto di svolta si ha con la CRC che sancisce una nuova sensibilità verso la tutela giuridica dei minori ed, in particolar modo, dei loro preminenti interessi. L'art. 14 par. 2 della Convenzione formula per la prima volta il diritto-dovere dei genitori in termini di «guida» al fanciullo nell'esercizio del suo diritto ad una crescita intellettuale, sociale e spirituale sana ed armoniosa. Superato l'impianto assistenzialista, la CRC definisce gli standard minimi di protezione dell'infanzia dimostrando di voler assicurare al soggetto in età evolutiva un'efficace tutela da ogni forma di negligenza, malvagità, sfruttamento e discriminazione. Essa

⁴⁰ ALFREDO MORDECHAI RABELLO, *Introduzione al diritto ebraico. Fonti, matrimonio e divorzio, bioetica*, Giappichelli, Torino, 2002, pp. 93-96.

⁴¹ V. in generale, RAFFAELE COPPOLA, *La posizione e la tutela del minore dopo il nuovo codice di diritto canonico*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1985, pp. 1047-1056; PIER ANTONIO BONNET, *Minore. V) Diritto canonico*, in *Enciclopedia Giuridica*, Istituto dell'Enciclopedia italiana, Roma, 1990; si v. anche GIUSEPPE DALLA TORRE, *Diritto alla vita e diritto dei minori nell'ordinamento canonico*, in AA.Vv., *Tutela della famiglia e diritto dei minori nel codice di diritto canonico*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2000, pp. 68-74; PIER ANTONIO BONNET, *Educazione nella fede, educazione alla fede e magistero della Chiesa*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2001, pp. 81-101.

⁴² Cfr. l'art. 9 della legge 11 agosto 1984, n. 449, che disciplina i rapporti tra lo Stato italiano e le Chiese valdesi e metodiste.

⁴³ LAURA FORLATI, *op. cit.* p.17

⁴⁴ V. art. 5 co. 1, *Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione e il credo*, del novembre 1981.

⁴⁵ *Ibidem*, co. 2

rappresenta il punto di arrivo di un lungo percorso di limitazione della potestà dei genitori che era pressoché assoluta nel determinare l'educazione religiosa dei figli⁴⁶. La normativa internazionale sposta, dunque l'accento dal prevalente interesse dei genitori al prevalente interesse del minore.

Che l'interesse del minore debba essere considerato preminente è stabilito oltre che dall'art. 3 della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo⁴⁷, anche dalla legislazione dell'UE. La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, ha, infatti, per espresso oggetto "promuovere, nell'interesse superiore dei minori, i loro diritti, concedere loro diritti azionabili e facilitarne l'esercizio facendo in modo che possano, essi stessi o tramite altre persone od organi, essere informati ed autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria"⁴⁸. Tra i diritti azionabili da parte di un minore essa contempla il diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti che lo riguardano⁴⁹. Inoltre nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata a Nizza nel dicembre del 2000 viene sancita all'art.14, 3 co. la responsabilità educativa dei genitori e all'art.22 il ruolo fondamentale della religione nel processo di crescita del bambino, ma è nell'art. 24 che si statuisce il principio cardine secondo cui i fanciulli, oltre ad avere il diritto alla protezione e alle cure che sono loro necessarie, sono legittimati ad «[...] esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità». L'inserimento dell'età tra i motivi di non discriminazione⁵⁰ costituisce una precisazione di non poco conto, ai fini dell'effettività del principio di uguaglianza, ma anche per la valutazione della personalità del minore in rapporto alla capacità di discernimento acquisita, il cui accertamento è imprescindibile per l'esercizio dei diritti della personalità.

⁴⁶ SILVIO FERRARI, IVÀN C. IBÀÑ, *Diritto e religione in Europa occidentale*, Il Mulino, Bologna, 1997, p. 98.

⁴⁷ V. art. 3 CRC: «In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente».

⁴⁸ V. art. 1 co. 2 della *Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori*, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77.

⁴⁹ *Ibidem*, art. 3: «Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare: a) ricevere ogni informazione pertinente; b) essere consultato ed esprimere la propria opinione; c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione».

⁵⁰ FRANCESCO RUSCELLO, *La potestà dei genitori. Rapporti personali. Art. 315-319*, in *Il codice civile Commentario*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 65.

Anche nel nostro ordinamento giuridico sono state avanzate proposte di modifica dell'art. 3 Cost. per inserire, nell'elenco dei fattori discriminanti, la parola «età» dopo le parole «*senza distinzione*»⁵¹. Risolve l'art. 10 che, imponendo di conformare l'ordinamento nazionale alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, salvaguarda anche la centralità della posizione del fanciullo in sede costituzionale tutelandola al pari dell'adulto⁵². L'accertamento della capacità di discernimento del soggetto in formazione, in relazione alla scelta da compiere, è comunque pregiudiziale all'esercizio dei diritti della personalità⁵³.

L'attenzione degli studiosi, specialmente a partire dagli anni settanta, si è concentrata nell'elaborare una concezione sempre più personalistica dell'istituto matrimoniale e familiare ispirata al generale principio di uguaglianza. Rispetto alla tutela dell'interesse del minore, tale concezione della famiglia risulta oggi un progresso indispensabile, poiché ha fatto emergere la garanzia della giusta autonomia del fanciullo accanto alla potestà genitoriale.

La particolare problematicità legata alla funzionalizzazione del diritto-dovere dei genitori agli interessi dei figli, considerati in virtù di questa, «*individui da privilegiare*»⁵⁴ impone di individuare un equo bilanciamento tra il diritto all'autodeterminazione dei minori e il diritto dei genitori a crescerli impartendo loro un'educazione ancorata a principi etici, religiosi e spirituali.

Naturalmente la scuola è l'istituzione chiamata a cooperare con la famiglia nella funzione educativa dei minori in un fitto intreccio di sinergia. Essa, quale istituzione pubblica non poteva rimanere immune dagli importanti cambiamenti prodotti dall'avvento della società multiculturale, anzi è diventata uno degli indicatori del modo in cui i poteri pubblici assicurano l'effettiva affermazione dei principi costituzionali, in primo luogo il pluralismo religioso e la laicità. Il rispetto di questi valori esige che la scuola pubblica (statale e non statale) sia esente da condizionamenti e da scelte di campo e che il minore, in ogni fase della sua formazione, sia messo in condizione di affermare la propria personalità ed esprimere in modo autonomo la propria dimensione

⁵¹ V. intervento di Teresa Mattei, la più giovane deputata dell'Assemblea Costituente del 1946, alla Conferenza Nazionale sull'Infanzia e sull'adolescenza tenutasi a Firenze dal 19 al 21 Novembre 1998, e la correlata *Proposta di iniziativa Soda, Martini, De Simone, Cananzi, Abbate*, 24 novembre 1998, in *Atti parlamentari*, 1, Camera dei deputati, n. 5440, XIII Legislatura, Disegni di leggi e relazioni.

⁵² CARLO COGNETTI, *Patria potestà e educazione religiosa dei figli*, Giuffrè, Milano, 1964, p. 23.

⁵³ LEONARDO LENTI, *L'identità del minorenne*, in AA.VV., *L'identità nell'orizzonte del diritto privato*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, suppl. fasc. 4, 2007, p. 66.

⁵⁴ FRANCESCO RUSCELLO, *op. cit.*, pp. 23 e 25.

interiore. La scuola divina, nella società multiculturale, luogo di educazione alla convivenza religiosa. In essa trova la prima sperimentazione il progetto di educazione interculturale, aperto alla diversità ma radicato nell'identità, rivolto ad individui uguali per diritti ma diversi per costumi, abitudini, tradizioni e religione. La principale caratteristica del dialogo interculturale consiste "nel promuovere il cambiamento reciproco. Non si assimila l'altro costringendolo a tradire le proprie origini, così come non lo si accetta così com'è anche quando difende costumi che ledono l'integrità umana"⁵⁵. Questa sfida educativa si gioca tutta intorno al binomio pluralismo religioso/spazio pubblico. Alla scuola importa trasmettere alle giovani generazioni un'idea di religiosità come valore di coesione sociale, che sconfigge il timore dell'altro da sé e consente di costruire uno spazio in cui potersi incontrare e riconoscersi.

Per "imparare a vivere insieme", uno dei quattro principi cardine, individuati dal *Rapporto all'UNESCO della Commissione Internazionale sull'Educazione per il XXI secolo* bisogna conoscere l'altro. Per la significativa presenza nel nostro contesto territoriale di minori migranti /immigrati proviamo ad approfondire l'incidenza della religione islamica nella sfera educativa, normativa ed identitaria del minore musulmano.

4. L'educazione del minore islamico

Trattare dell'educazione del minore musulmano significa addentrarsi nell'analisi tanto delle norme del Diritto islamico classico quanto di quelle del diritto positivo emanate dalle Convenzioni internazionali intra-islamiche che hanno legiferato specificamente sulla materia. L'analisi, inoltre, non potrà prescindere da un breve accenno a quelle che possono essere le maggiori problematiche della presenza di minori di religione musulmana in contrasti a maggioranza non islamica qual è l'Italia.

4.1 L'educazione del minore secondo il Diritto islamico

L'islam, da sempre, ha riservato ai minori ed alla loro formazione una grande attenzione, poiché sono ritenuti un valore fondamentale dell'intera società. Il sistema educativo islamico è indirizzato alla formazione di individui che siano buoni fedeli e questo obiettivo viene raggiunto quando i genitori, la

⁵⁵ Sul dialogo interculturale come risposta educativa si veda MILENA SANTERINI, *Da stranieri a cittadini. Educazione interculturale e mondo globale*, Mondadori Università, Milano, 2017, p. 88 ss..

famiglia, le istituzioni e la società musulmana tutta sono in grado di cooperare sulla base degli insegnamenti della *shari'a*, affinché ogni individuo sia e resti un buon credente, rispettoso delle regole islamiche. L'educazione nell'islam viene affrontata in maniera multidisciplinare, toccando l'aspetto fisico, cognitivo, morale, religioso e linguistico.

L'infanzia nell'islam viene suddivisa in varie fasi di crescita alle quali corrispondono alcune tappe educative, in modo da preparare progressivamente il minore verso la transizione in una età adulta caratterizzata da una appartenenza confessionale molto forte e sostanziale⁵⁶.

La prima forma educativa dei fanciulli musulmani proviene dalle madri che forniscono ai propri figli i rudimenti linguistici e gli elementi basilari del credo, anche solo mediante l'esempio. Da qui, deriva il fondamentale ruolo delle donne nell'educazione dei bambini nella società musulmana. Al tempo stesso, nel mondo delle donne il bambino è protetto, privo delle responsabilità e degli obblighi che lo attendono al di fuori. L'educazione materna introduce il bambino nell'orizzonte della propria cultura, e lo accompagna fino a giungere alla tappa di crescita corrispondente all'apprendimento di ciò che è permesso e ciò che è vietato. Questa fase di passaggio corrisponde alla transizione del bambino nell'età adulta, e significherà uscire dal mondo delle donne ed accedere in quello degli uomini. A partire da questo momento il bambino passa sotto il controllo del padre, che comincia ad intervenire nella sua educazione e lo introduce definitivamente agli aspetti culturali della religione islamica, che prima erano vissuti come un gioco e che diventano un obbligo di fede.

Inizia così formalmente ed in maniera organizzata l'educazione religiosa del fanciullo, che si sostanzia soprattutto nell'apprendimento mnemonico del Corano. Quest'ultimo passaggio può avvenire anche nella scuola coranica dove il maestro, presenza autoritaria, figura come sostituto del padre e come tale ha una totale libertà d'azione rispetto ai suoi discepoli⁵⁷.

Da un punto di vista giuridico entrano in campo due istituti differenti. Il primo è quello della *wilayat* o patria potestà, che viene esercitata sui minori dal padre o dal parente maschio più prossimo, sano di mente e *sui iuris*, ed in mancanza, da un tutore testamentario, mentre la madre si occupa delle cure personali, secondo l'istituto della *hadhanah* (custodia)⁵⁸. Mentre la patria po-

⁵⁶ Cfr. JAMAL ELIAS, *Alef is for Allah. Childhood, Emotion, and Visual Culture in Islamic Society*, University of California Press, Oakland, 2018.

⁵⁷ ANTONIO CUCINIELLO, *Aspetti pedagogici dell'Islam*, in COSTANZA BARGELLINI, ELISABETTA CICIARELLI, *L'islam a scuola: esperienze e risorse*, Quaderni I.S.M.U., Milano, 2, 2007, p. 43.

⁵⁸ DAVID SANTILLANA, *Istituzioni di diritto musulmano malikita con riguardo anche al sistema sciafiita*, I.P.O., Roma, 1926, I, p. 244.

testà non viene meno e si conserva per tutta la durata della vita, la custodia dei figli da parte delle madri si perde nel caso in cui la donna contragga un nuovo matrimonio⁵⁹.

Il padre o, come visto chi per lui, ha la tutela legale dei figli minori, maschi e femmine, e ne è il rappresentante legale. A lui spettano le scelte educative e formative della prole, possibilmente prendendo in considerazione le inclinazioni di ognuno, ed è titolare anche del diritto di correzione. La madre, viceversa, in base alle norme del diritto islamico non è titolare della potestà genitoriale neppure in assenza del marito, dalla quale viene sempre esclusa, anche nel caso di morte del marito.

Il diritto islamico disegna un rapporto genitori-figli basato, da un lato, sul rispetto dell'autorità paterna e dei ruoli parentali e, dall'altro, sui doveri dei genitori verso i figli. Il padre provvede al mantenimento e all'orientamento educativo dei figli mentre la madre esercita la custodia sui di essi e li educa, nella fanciullezza, in nome del padre e della sua religione, anche quando non è musulmana. L'educazione musulmana trasmette il valore del rispetto degli adulti e tra adulti di sesso maschile, nonché per le figlie i valori di pudore, verginità e dell'essere preposte all'uomo. Il padre ha l'obbligo del mantenimento nei confronti dei figli e deve provvedere a garantire un'adeguata formazione, che non può prescindere dalla componente educativa sul piano religioso.

Va difatti messo in risalto il dato, centrale, in base al quale i figli di un genitore musulmano seguono necessariamente la religione del padre. Dalla filiazione nasce così la imprescindibile corrispondenza biunivoca di diritti e doveri: il diritto dei figli a crescere armonicamente nell'islam e il dovere per il padre di provvedere, direttamente o indirettamente, ad una loro adeguata formazione religiosa.

4.2 L'educazione del minore secondo le norme convenzionali intra-islamiche

Se il fronte del Diritto islamico classico lascia poco spazio ad alternative formative, in epoca contemporanea e sul versante del Diritto positivo le norme convenzionali intra-islamiche sembrano garantire possibilità differenti ed eventuali aperture. L'apparenza tuttavia non viene rispettata in concreto.

Da un lato, infatti, può essere ricordata la Dichiarazione del Cairo sui Di-

⁵⁹ Cfr. EMILIO BUSSI, *Principi di diritto musulmano*, Bari, Cacucci, 2004 (rist.), pp. 108-111; ROBERTA ALUFFI BECK-PECCOZ, *Le leggi del diritto di famiglia negli stati arabi del Nord-Africa*, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1997, p. 8; EAD., *La modernizzazione del diritto di famiglia nei paesi arabi*, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 135-143.

ritti Umani nell'Islam del 1990 che, all'art. 7, riguardante i diritti dei bambini, afferma il diritto dei genitori di "scegliere il tipo di educazione che essi desiderano per i propri bambini", ma subordina tale diritto alla "condizione che essi prendano in considerazione l'interesse e il futuro dei bambini in conformità con i valori etici e i principi della *shari'a*"⁶⁰. Questo in estrema sintesi è ciò che alcune confessioni religiose stabiliscono per quanto riguarda il diritto-dovere dei genitori di educare i figli. La legislazione statale, da parte sua, riconosce, come abbiamo visto, il diritto dei genitori di educare i propri figli nella fede religiosa di appartenenza ed in alcuni casi aiuta tale compito educativo, prevedendo la possibilità dell'insegnamento religioso nelle scuole statali, oppure sostenendo l'istituzione di scuole confessionali o ideologicamente orientate⁶¹. Si realizza, pertanto, una sorta di sinergia tra genitori e pubblici poteri, diretta a garantire ai minori di età un'educazione ed istruzione che sia anche rispettosa dell'identità spirituale e religiosa familiare. In ogni caso, poiché la funzione educativa della famiglia "non può oggi essere strumentale all'interesse dei genitori a perpetuare i modelli ideologici da essi preferiti"⁶², ma deve tendere a garantire il pieno sviluppo della personalità del minore, la legislazione pone l'interesse del minore come limite e finalità del diritto dei genitori di educare ed istruire i propri figli, anche in materia religiosa⁶³. Nella realtà dei rapporti giuridici, ciò significa che "una volta connesso al ruolo di genitore, anche il diritto di libertà religiosa è destinato ad assumere una rilevanza mai piena e diretta, ma solo come parte o aspetto di quei diritti-doveri che fanno capo complessivamente al genitore, e che sono entrambi «vincolati» nell'esercizio

⁶⁰ Un'analisi dei contenuti della Dichiarazione del Cairo in ANDREA PACINI (a cura di), *L'Islam e il dibattito sui diritti dell'uomo*, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1998; GAETANO DAMMACCO, *Diritti umani e fattore religioso nel sistema multiculturale euromediterraneo*, Cacucci, Bari, 2000, pp. 213-229.

⁶¹ Esaminano le diverse soluzioni adottate nei paesi europei in relazione alla presenza dell'insegnamento religioso nelle scuole ed alla libertà di creare istituti scolastici confessionali SILVIO FERRARI, IVAN C. IBÁN, *Diritto e religione in Europa occidentale*, cit., pp. 107-133.

⁶² ANTONIO VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi*, X ed., Giuffrè, Milano, 2005, p. 29.

⁶³ Sull'interesse del minore quale criterio orientativo nelle scelte che lo riguardano, e sulla libertà religiosa come aspetto specifico di tale interesse, cfr. ROBERTA SANTORO, *Diritti ed educazione religiosa del minore*, Jovene, Napoli, 2004, pp. 57-78. Si v. anche MASSIMO DOGLIOTTI, *Separazione dei coniugi, educazione religiosa della prole, controllo del giudice*, cit., p. 1018, rileva che la nozione di interesse del minore viene «utilizzata (e talora abusata) nelle più diverse occasioni, a proposito ed a sproposito. Non è raro che pronunce di segno opposto si riferiscano ugualmente all'interesse del fanciullo, nozione che rischia di diventare vuota tautologia, mero abbellimento esteriore dell'argomentazione». In questo senso, l'Autore sottolinea che per rispondere a tale interesse l'educazione deve mirare all'armoniosa crescita psicofisica del minore, le cui necessità dovranno perciò essere valutate nella fattispecie concreta, tenendo ben presente che ciò che è bene per un minore non necessariamente lo è per un altro.

alla cura degli interessi/diritti della prole”⁶⁴. Inoltre, accanto al diritto-dovere dei genitori, si pone l’imprescindibile esigenza di tutelare la libertà religiosa dello stesso figlio minore, tenendo presente che tale diritto di libertà è personalmente esercitabile già prima del compimento del diciottesimo anno di età e costituisce un valido strumento di valutazione concreta e specifica dell’interesse dello stesso minore⁶⁵. La necessità di tutelare primariamente tale interesse emerge con particolare evidenza nelle situazioni che vengono a crearsi quando il rapporto tra genitori di diversa appartenenza religiosa entra in crisi coinvolgendo così le scelte relative all’educazione religiosa dei figli, quando le opzioni religiose dei genitori possono nuocere alla salute o alla integrità psichica del figlio, o ancora quando il diritto dei genitori di educare i figli nella propria fede religiosa entra in conflitto con le necessarie esigenze di laicità delle istituzioni pubbliche, in particolar modo della scuola. Si tratta di problemi che con sempre maggiore frequenza interessano le società occidentali, poste di fronte al mutamento in senso pluralistico del proprio panorama religioso⁶⁶. Alle religioni che fanno parte del patrimonio storico-culturale europeo si sono aggiunte, con una presenza talvolta piuttosto numerosa, altre confessioni e gruppi religiosi, fatto questo che ha portato con sé una serie di problemi ed esigenze nuove, anche per quanto riguarda l’educazione religiosa dei minori nell’ambito familiare, tenendo presente un innegabile dato di fatto, ovvero che “le relazioni familiari costituiscono una delle componenti più specifiche e sensibili delle diverse culture religiose, nonché la sede primaria in cui ciascuna cultura viene praticata e trasmessa”⁶⁷. Questa tematica sarà affrontata

⁶⁴ PIERANGELA FLORIS, *Appartenenza confessionale e diritti dei minori. Esperienze giudiziarie e modelli d'intervento*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2000, pp. 191-216.

⁶⁵ Che il diritto di libertà religiosa appartenga all’individuo e sia direttamente esercitabile ancora prima del raggiungimento della maggiore età è pacifico in dottrina sin dal periodo precedente la riforma italiana del diritto di famiglia. Cfr. CARLO COGNETTI, *Patria potestà e educazione religiosa dei figli*, Giuffrè, Milano, 1964, p. 9, secondo il quale «è impensabile infatti che l’individuo acquisti una propria coscienza religiosa solo al compimento degli anni ventuno, e che in quell’istante soltanto scatti il meccanismo legislativo di tutela della libertà religiosa».

⁶⁶ Sulle questioni che il pluralismo religioso pone agli ordinamenti occidentali, cfr., tra gli altri, CARLO CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*, Giappichelli, Torino, 2002, pp. 93-106. In particolare, relativamente alle questioni giuridiche sollevate dall’appartenenza alle religioni di più recente insediamento, cfr. SILVIO FERRARI, *Comportamenti «eterodossi» e libertà religiosa. I movimenti religiosi marginali nell’esperienza giuridica più recente*, in *Foro Italiano*, 1, 1991, cc. 271-285. Sulla rilevanza delle organizzazioni e confessioni religiose nello spazio giuridico europeo, cfr. FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *Il fattore religioso nell’Unione Europea. Continuità e nuovi problemi*, in AA.VV., *Studi in onore di Francesco Finocchiaro*, II, Cedam, Padova, 2000, pp. 1251-1277; MARIA LUISA LO GIACCO, *Il pluralismo religioso nell’Unione Europea* in AA. VV., *Persona e identità nel processo di integrazione europea*, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2004, pp. 249-258.

⁶⁷ PIERANGELA FLORIS, *Appartenenza confessionale e diritti dei minori. Esperienze giudiziarie e*

nelle pagine che seguono, a partire essenzialmente dalla situazione italiana, con riferimenti alla giurisprudenza più significativa di altri paesi europei e ad alcune sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Infatti, come si avrà modo di sottolineare, si tratta di una tematica disciplinata in maniera simile in tutti gli ordinamenti occidentali, confermando un più generale fenomeno di circolazione dei modelli giuridici e delle soluzioni giurisprudenziali in materia di libertà religiosa⁶⁸.

Dall'altro, all'interno dell'orizzonte confessionale islamico vi sono specifiche norme convenzionali modulate esclusivamente per i minori⁶⁹.

Nel 1990 l'O.U.A., durante la 26° riunione dei suoi capi di Stato e di Governo tenutasi ad Addis Abeba, ha emanato un'importante Convenzione, denominata "Carta africana dei diritti e del benessere del bambino", entrata successivamente in vigore il 29 novembre 1999. Il testo si ispira espressamente alla Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo del 1948, alla Carta africana dei diritti dell'uomo del 1981, alla Dichiarazione O.N.U. del 1959, alla Dichiarazione O.U.A. del 1979. Mentre il diritto del bambino all'istruzione viene sancito in maniera lineare dall'art. 11, e risulta finalizzato alla promozione ed allo sviluppo della sua personalità, sul tema dell'educazione religiosa delicato ed ambivalente risulta il dettame dell'art. 9, che da un alto riconosce il diritto del minore ad una libera determinazione nella sfera religiosa, e dall'altro prevede la possibile ingerenza in tali scelte da parte dei genitori o del tutore legale sul piano educativo, in senso di orientamento e consiglio, ma ciò "*conformément aux lois et politiques nationales applicables en la matière*". La dichiarazione di principio circa la libertà di determinazione subisce a ben vedere un freno dalla formulazione ambigua contenuta nella norma.

Dal 13 al 15 dicembre 1994 è stata elaborata a Casablanca, in occasione del 7° summit dell'O.C.I. la "Dichiarazione sui diritti e la protezione del fanciullo nel mondo islamico". È da notare come il principio n. 8 colleghi il diritto all'istruzione del minore in maniera diretta e non velata alla religione islamica. In particolare, il testo della norma prevede che l'insegnamento, gratuito, deve

modelli d'intervento, cit., p. 191.

⁶⁸ Sulla circolazione dei modelli giuridici di tutela della libertà religiosa si rinvia a MARIA LUISA LO GIACCO, *Libertà religiosa e circolazione dei modelli giuridici. Il disegno di legge italiano sulla libertà religiosa*, in GIUSEPPE LEZIROLI (a cura di), *Dalla legge sui culti ammessi al progetto di legge sulla libertà religiosa (1 marzo 2002)*, Napoli, Jovene, 2004, pp. 254-258, ed alla bibliografia ivi citata. Cfr., inoltre, ROBERTO MAZZOLA, *La convivenza delle regole. Diritto, sicurezza e organizzazioni religiose*, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 25-30.

⁶⁹ Cfr. VASCO FRONZONI, *Strumenti convenzionali intra-islamici a protezione del fanciullo*, in AGOSTINO CILARDO, *La tutela dei minori di cultura islamica nell'area mediterranea. Aspetti sociali, giuridici e medici*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011, p. 357 ss.

consentire al fanciullo di conoscere i principi della fede e della legislazione islamica (ovverosia *ibadat* e *mu'amalat*)⁷⁰ quali basi culturali della società. Pur riconoscendo (in astratto) il diritto al libero orientamento in senso religioso, viene tuttavia palesato (in concreto) come l'islam proibisca al musulmano di abiurare la sua religione.

Altro strumento degno di nota è il Patto sui diritti del fanciullo nell'islam, adottato nel corso della 32° Conferenza dei Ministri degli Esteri dell'O.C.I. a San'a nel giugno 2005. Per il tema in esame vanno evidenziati l'art. 2 che precisa gli obbiettivi del Patto, tra i quali si riscontrano: quello di formare generazioni di fanciulli musulmani che credano in Allah, devoti alla loro fede ed alla loro patria, affinché diventino utili alla società di appartenenza; e l'art. 3, che evidenzia i principi ispiratori degli obbiettivi descritti in precedenza, quali il rispetto della *shari'a* e delle legislazioni interne degli Stati membri.

Va infine esaminata la Dichiarazione sull'infanzia nel mondo islamico, predisposta a Rabat il 9 novembre 2005 in occasione della prima conferenza islamica dei Ministri dell'infanzia dei Paesi dell'O.C.I., organizzata unitamente all'U.N.I.C.E.F. Tra le 5 tematiche principali vi è anche l'educazione dei minori. Il punto 3, in particolare, sostiene che il patrimonio islamico comune deve essere sostenuto e divulgato, anche al fine di promuovere e consolidare la conoscenza, la comunicazione, l'intesa e la tolleranza tra popoli e religioni; il punto 4 afferma che è necessario far conoscere i valori dell'islam relativi alle donne e ai minori attraverso i mezzi di comunicazione di massa, per diffondere un'immagine autentica ed onorevole della religione e dei suoi principi perenni.

4.3 Cenni su alcune problematiche riguardanti l'educazione del minore musulmano in Italia

Le dinamiche migratorie si estendono anche sull'orizzonte scolastico dove è sempre più numerosa la presenza di alunni stranieri nelle classi italiane (il 9,71% della popolazione scolastica sia di origine migratoria)⁷¹ e risultano sempre più evidenti le problematiche che incontrano i docenti nella loro opera educativa.

È agevole rimarcare come spesso, entrando nella scuola italiana per le pri-

⁷⁰ Sul punto, AGOSTINO CILARDO, *Il Diritto islamico e il sistema giuridico italiano. Le bozze di intesa tra la Repubblica italiana e le associazioni islamiche italiane*, E.S.I., Napoli, 2002, p. 42.

⁷¹ M.I.U.R. – UFFICIO STATISTICA, *Gli alunni con cittadinanza non italiana. A.s. 2017/2018*, Luglio 2019.

me volte, i bimbi musulmani si trovino spaesati in quanto riscontrano sostanziali differenze rispetto al contesto di provenienza già a partire dal metodo di rapportarsi tra docente discente, certamente più permissivo e meno rigido rispetto al modello dei Paesi di origine⁷². Inoltre, anche l'interazione tra generi pone problematiche in termini di contiguità e promiscuità, cui i bambini e le bambine musulmane non sono abituati⁷³.

Per garantire una maggiore integrazione dei minori musulmani nel sistema educativo italiano vanno anche presa in considerazione la barriera linguistica, che almeno all'inizio dovrebbe essere aggirata, e le specifiche esigenze dovute alle prescrizioni alimentari islamiche, situazioni che non possono essere ignorate se ci si orienta verso una scuola inclusiva.

Infine, una problematica aperta ed allo stato ancora irrisolta risulta quella dell'insegnamento della religione nei curricula scolastici, che vede i minori musulmani non poter disertare l'ora di religione (cattolica) in mancanza di una previa scelta alternativa, anche in spregio ai *Toledo Guiding Principles on Teaching about Religions and Beliefs in Public Schools* emanati nel 2007 dall'O.D.I.H.R. (l'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani) dell'O.S.C.E. (l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa) al fine di favorire una migliore comprensione della crescente diversità religiosa e della presenza sempre più significativa del fattore religioso nella sfera pubblica dei Paesi membri⁷⁴.

5. Le soluzioni giurisprudenziali delle Corte di Strasburgo a supporto del primario interesse del minore in materia di esercizio della libertà religiosa

L'analisi sarebbe incompleta se non comprendesse l'esame, anche se sommario, delle previsioni normative contemplate dalla CEDU ed in particolare del Primo Protocollo aggiuntivo, oltre che delle soluzioni giurisprudenziali adottate dalla Corte europea dei diritti umani.

Punto di partenza della riflessione è l'art. 14 CEDU, in base al quale, i genitori, in quanto educatori, detengono un ruolo centrale nell'avviare all'educazione religiosa i minori. La libertà dei genitori o dei tutori di indirizzare

⁷² ANTONIO CUCINIELLO, *Aspetti pedagogici dell'islam*, cit., p. 47.

⁷³ ROSALBA LO CICERO, *L'autobiografia interculturale*, in FABRIZIO MANUEL SIRIGNANO, PASCAL PERILLO (a cura di), *La scuola delle culture. Riflessioni pedagogiche situate*, Pensa Multimedia Editore, Lecce, 2019, p. 304 ss.

⁷⁴ V. ANGELA BERNARDO, ALESSANDRO SAGGIORO (a cura di), *I Principi di Toledo e le religioni a scuola*, Aracne editrice, Roma, 2015.

i propri figli o i minori assistiti ad un credo religioso, rientra nelle loro prerogative. Tale diritto dei genitori ad indicare una prospettiva educativa, anche in ambito religioso, deve essere protetto *in primis* dalle ingerenze dello Stato. Il diritto dei minori di crescere sotto l'indirizzo genitoriale e nel rispetto delle convinzioni religiose di questi ultimi è spesso violato da alcuni Stati.

In particolare, ai sensi dell'art. 9 CEDU (norma generale posta a tutela della libertà religiosa di ciascun individuo), la Corte di Strasburgo si è occupata del difficile rapporto tra il rispetto delle credenze religiose dei genitori e la tutela del benessere del minore. Vi è stata violazione dell'art. 9 CEDU, secondo la Corte, in quelle ipotesi in cui vi era ad esempio, la volontà di un padre di applicare punizioni corporali nei confronti del figlio o, inoltre, la determinazione dei genitori di sfuggire all'obbligo vaccinale dei minori, prescritto dal legislatore nazionale. In tali casi quando, il rispetto delle convinzioni religiose dei genitori si scontra con l'interesse superiore del minore, quest'ultimo prevale⁷⁵. Fondamentale è stata la sentenza *Neulinger and Shuruk v. Switzerland*, in cui un caso di violazione alla vita familiare per sottrazione internazionale di minore, il principio del *best interests* da criterio interpretativo occasionale diventa principio generale. Il *best interests* si eleva, dunque, a principio generale, volto ad informare ogni decisione che riguarda un minore.

In altre ipotesi, la discriminazione su base religiosa ha determinato la violazione di altre norme della CEDU, come l'art. 8, anche in combinato disposto con l'art. 14 CEDU. A tal proposito, si ricordano alcune decisioni nazionali relative alla fissazione della residenza abituale dei minori presso uno dei due genitori, basate esclusivamente sul fatto che l'altro genitore fosse Testimone di Geova.

Gli artt. 8 e 9 CEDU sono stati, poi, applicati congiuntamente ai casi che mettevano in pericolo la salute dei minori, come quelli in cui genitori, Testimoni di Geova, si opponevano alla trasfusione di sangue dei propri figli minori⁷⁶.

Per quanto concerne l'esercizio della libertà religiosa nei luoghi pubblici, la Corte ha differenziato i casi relativi alla tutela di simboli⁷⁷ o abbigliamento religiosi, a seconda che fossero gli insegnanti o gli alunni a richiederne la

⁷⁵ KIRSTY HUGHES, *The Child's Right to Privacy and Article 8 European Convention on Human Rights*, in MICHAEL FREEMAN, *Current Legal Issues: Law and Childhood Studies*, Oxford University Press, Oxford, 2012; CLAIRE BREEN, *The standard of best interests of the child*, Brill, Leiden, 2002.

⁷⁶ Per un'approfondita analisi di quanto si è sommariamente esposto si rinvia a TULLIO SCOVAZZI, *La libertà di religione e testimoni di Geova secondo due sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1994.

⁷⁷ VINCENZO PACILLO, ILIA PASQUALI CERIOLO, *I simboli religiosi. Profili di diritto ecclesiastico italiano e comparato*, Giappichelli, Torino, 2005; SILVIO FERRARI, (a cura di), *Islam ed Europa. I simboli religiosi nei diritti del Vecchio continente*, Carocci, Roma, 2006; EDOARDO DIENI, ALESSANDRO FERRARI, VINCENZO PACILLO (a cura di), *I simboli religiosi tra diritto e culture*, Giuffrè, Milano, 2006.

tutela. Quando interpellata, la Corte ha sostenuto che l'utilizzo del velo islamico, da parte dell'insegnante, presentava con la sua potente carica simbolica elementi di difficile conciliazione con il messaggio di tolleranza e rispetto per gli altri, stante anche il particolare rapporto di soggezione esistente tra l'insegnante ed i minori suoi alunni. In discussione era la libera formazione della coscienza dei bambini. In particolare, si violavano i messaggi di uguaglianza e di non discriminazione ai quali tutti gli insegnanti, attivi in una società democratica, dovrebbero richiamarsi e farsi carico di trasmettere ai loro alunni. Il sacrificio richiesto all'insegnante di non utilizzare il velo in classe non ledeva la sua libertà religiosa, ed era giustificato altresì dal particolare ruolo educativo che la stessa svolgeva nei confronti dei minori⁷⁸.

Del pari, la Corte si è pronunciata sul divieto per gli alunni di scuola primaria e secondaria in un paese Ue di indossare "simboli o indumenti che manifestano esplicitamente l'appartenenza ad un credo religioso". La Corte ritenne giusta, e sufficiente a giustificare le misure adottate dal preside della scuola (ed impugnate dai genitori dei minori interessati), l'invocazione del principio costituzionale del secolarismo, a sua volta richiamante i valori sottesi alla Convenzione. Al capo dell'istituto, fu riconosciuta la possibilità di vietare, ai minori musulmani, l'utilizzo del velo ed altresì imporne la rimozione all'entrata in classe. L'iniziativa non avrebbe contrastato l'art. 9 della Convenzione in quanto risiedeva nel margine di apprezzamento stabilito dalla legge⁷⁹, sulla base anche del principio di laicità.

L'art.2 del citato Protocollo fissa il principio in forza del quale a nessuno può essere impedito e/o negato il diritto all'educazione⁸⁰ ed è compito dello Stato di favorire l'ingresso a scuola dei minori, sia essa una struttura pubblica che privata. La norma impone un obbligo secondo cui a nessuno può essere negato il diritto all'educazione. Non si tratta, però di un diritto assoluto, dato che può subire interferenze da parte dello Stato per soddisfare scopi ritenuti legittimi. Questi ultimi, a differenza dei diritti previsti da altre disposizioni come gli artt. 8 e 11 CEDU, non vengono elencati, conferendo un ampio mar-

⁷⁸ CEDU, *Dahlab v. Svizzera*, ricorso n. 42393/98 del 15 febbraio 2001. Ricorso ritenuto manifestamente infondato e relativo al divieto per un'insegnante di una scuola primaria statale, in una classe di bambini di età compresa tra 4 e 8 anni, di indossare il velo durante lo svolgimento delle lezioni. Inoltre la Corte ha respinto il ricorso, nella misura in cui la discriminazione era da intendersi sulla base del sesso, in quanto può essere applicata anche ad un uomo che in circostanze simili indossi abiti che lo identifichino esplicitamente come membro di un altro credo religioso.

⁷⁹ CEDU, *Gamaledlyn v. France*, ricorso n. 43563/08, decisione n. 18527-08 del 30 giugno 2009; *Aktas v. France*, decision no. 43563-08 del 25 maggio 2010; *Ranjit Singh v. France*, decisione n. 27561-08 del 30 giugno 2009; *Jasvir Singh v. France*, decisione n. 25463-08 del 30 giugno 2009.

⁸⁰ CONSEIL DE L'EUROPE, *Travaux préparatoires de l'article 2 du Protocole additionnel à la Convention*, 9 mai 1967, CDH (67) 2, p. 110.

gine di manovra e di discrezionalità in capo agli Stati.

Se garantito è il pluralismo (evitando accuratamente ogni pericolosa forma di indottrinamento) altrettanto va detto per la possibilità di sostituire l'insegnamento della religione con insegnamenti alternativi. Sul punto, la Corte di Strasburgo si è ripetutamente pronunciata. Ad esempio, nel caso *Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen c. Danimarca*, in cui in discussione era posto il contenuto dell'insegnamento, la Corte fu chiamata a pronunciarsi sulla domanda avanzata da alcuni genitori danesi che ritenevano l'insegnamento dell'educazione sessuale, nel *curriculum* di studi dei minori, di età compresa tra i 9 e gli 11 anni, una violazione del rispetto delle proprie convinzioni religiose. La Corte respinse il ricorso sottolineando il carattere formativo del programma scolastico e l'assenza di alcun condizionamento di tipo morale. Importante fu ritenuto che gli insegnamenti di religione non fossero invasivi della libertà religiosa del minore, accuratamente arricchiti con informazioni obiettive e rispettose del senso critico e del pluralismo di espressione⁸¹.

La Corte sottoponendo a controllo le materie inserite nei programmi scolastici, riconosce un margine insindacabile di apprezzamento legato alle tradizioni culturali nazionali. Ove mai venisse in evidenza un superamento della soglia di oggettività dell'insegnamento od una violazione dell'imprescindibile rispetto del pluralismo, sarebbe palese il contrasto con l'art. 2 del Primo Protocollo addizionale.

La Corte è stata solerte e chiara nel ribadire il disposto dell'art. 46 della CEDU in forza del quale incombe sullo Stato l'obbligo di approntare misure idonee a rimuovere l'eventuale obbligatorietà dell'insegnamento della religione nelle sue scuole, al fine di garantire il primario (o prevalente, se si preferisce) interesse del minore nella libera scelta dell'orientamento religioso da seguire anche a scuola. La Corte ha rilevato una violazione dell'art. 2 del Primo Protocollo addizionale, nel sistema educativo turco, sprovvisto di mezzi volti ad assicurare il rispetto delle convinzioni religiose dei genitori *Mansur Yalcin e altri c. Turchia*⁸².

⁸¹ CEDU, *Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen c. Danimarca*, ricorso nn. 5095/71, 5920/72 e 5926/72, sentenza 7 dicembre 1976; CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI, *Valsamis c. Grecia*, ricorso n. 21787/93, sentenza 18 dicembre 1996; CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI, *Folgerø e altri c. Norvegia* [GC], ricorso n. 15472/02, sentenza 29 giugno 2007; CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI, *Hasan e Eylem Zengin c. Turchia*, ricorso n. 1448/04, sentenza 9 ottobre 2007; CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI, *Lautsi e altri c. Italia* [GC], ricorso n. 30814/06, sentenza 18 marzo 2011.

⁸² I familiari ricorrevano alla Corte europea dei diritti dell'uomo perché, a loro parere, il fatto di non poter più entrare in contatto con i propri parenti, così come previsto dalle ferree regole dell'ordine monastico ortodosso, avrebbe configurato la violazione dell'art.8 CEDU relativo al rispetto della vita privata e familiare. La Corte, invece, accertato che la scelta degli interessati, nelle more del giudizio diventati (ormai) maggiorenni, non solo fosse stata libera e cosciente e che quindi in quanto tale andava

Concludendo, la tutela minorile della libertà religiosa, come è emerso dalla prassi giurisprudenziale degli ultimi anni, può ricondursi a due filoni principali: l'uno relativo all'esercizio della libertà di culto nelle diverse formazioni sociali in cui il minore cresce, l'altro inerente al progetto educativo che lo conduce alla maggiore età.

Alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, l'impegno richiesto al giudice è stato di considerare, esclusivamente, l'interesse del minore ad una crescita serena ed equilibrata oltre che alla sua integrità psico-fisica. E dinanzi a tale interesse, comunque, verrebbe meno anche il diritto di libertà religiosa di coloro che sul minore esercitano la potestà⁸³. Partendo dall'assunto che la tutela e l'esercizio della libertà religiosa del minore non possa prescindere dall'osservanza del principio dei *best interests*, della non discriminazione e dell'ascolto del fanciullo in caso di violazione della libertà religiosa, ben si comprende che solo attraverso il rispetto di tali principi generali è possibile dar vita e forma all'elemento dirimente nei casi delle violazioni sopra citate. Ma, va anche detto, che la considerazione di cui gode il principio dei *best interests* è decisamente maggiore rispetto all'ascolto del minore ed alla non discriminazione, in quanto il primo presenta un carattere maggiormente flessibile ed adattabile alle reali esigenze del minore, all'uopo contestate e rilevate, nell'ottica finale della sua protezione.

Auspicabile potrebbe essere la presenza, nelle cause che vedono coinvolto un minore, di un tutor legale al fine di aumentare la consapevolezza del soggetto interessato dalla lesione del diritto, ossia il minore stesso. Ciò potrebbe aggiungere il punto di vista del minore, rispetto a quello dei genitori e dello Stato di riferimento, consentendo la ricostruzione ed affermazione, in virtù del grado di maturità conseguito dal bambino, della sua centralità nel godimento di una fondamentale libertà.

6. Conclusioni

Che in ogni atto riguardante un minore debba tenersi presente il suo interesse, considerato preminente, è, come abbiamo visto, principio acquisito

rispettata, ma che solo ad essi spettava la scelta di mantenere o meno legami con la famiglia d'origine. Corte europea dei diritti dell'uomo, *Sijakova e altri c. Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia*, ricorso n. 67914/01, sentenza del 6 marzo 2003.

⁸³ Nel caso *Deschomets v. France*, decisione n. 31956-02, la Corte ha emesso una sentenza in forza della quale per esercitare la patria potestà su un bambino, il genitore non deve condizionare la sua libertà di manifestazione di un credo religioso piuttosto che un altro.

nell'ordinamento internazionale. Non diverso è l'indirizzo dell'ordinamento interno. È quanto riconoscono due emblematiche pronunce della nostra Corte Costituzionale, la sentenza n. 31 del 2012 e la n.7 del 2013. Entrambe sanciscono l'irragionevolezza dell'art. 569 c.p. muovendo dal dato che “nel nostro ordinamento l'interesse morale e materiale del minore ha assunto carattere di piena centralità”, specialmente dopo la riforma del diritto di famiglia attuata con legge 19 maggio 1975, n. 151 e dopo la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, seguita “da una serie di leggi speciali che hanno introdotto forme di tutela sempre più incisiva dei diritti del minore”.

Nella sentenza n. 31 del 2012 la Corte aveva già rilevato che poichè “la pronunzia di decadenza va ad incidere sull'interesse del minore [...], non è conforme al principio di ragionevolezza, e contrasta quindi con l'art. 3 Cost., il disposto della norma censurata che, ignorando il detto interesse, statuisce la perdita della potestà sulla base di un mero automatismo, che preclude al giudice ogni possibilità di valutazione e di bilanciamento, nel caso concreto, tra l'interesse stesso e la necessità di applicare comunque la pena accessoria in ragione della natura e delle caratteristiche dell'episodio criminoso, tali da giustificare la detta applicazione appunto a tutela di quell'interesse”⁸⁴.

“La potestà genitoriale, afferma la Corte, se correttamente esercitata, risponde all'interesse morale e materiale del minore, il quale, dunque, è inevitabilmente coinvolto da una statuizione che di quella potestà sancisca la perdita”.

Con sent. 23 gennaio 2013, n. 7 la Consulta, ribadisce l'illegittimità della pena accessoria consistente nella perdita della potestà genitoriale, sostituendo l'automatismo legale con la valutazione giudiziale, la sola che, a parere della Corte, possa garantire, caso per caso, un bilanciamento effettivo e concreto degli interessi in gioco ripristinando una corretta gerarchizzazione dei valori in gioco, primo fra tutti il superiore interesse del fanciullo.

Vi è tra le due sentenze un indubbio legame ed una continuità argomentativa. Entrambe dedicano un significativo spazio sia all'evoluzione normativa interna quanto, soprattutto, alla convergenza di diverse e variegate fonti sovranazionali “testimoniando la sempre più accentuata sensibilità del nostro tribunale costituzionale per le dinamiche tipiche della “tutela multilivello”.

Vi è anche un profilo che le distingue e che colloca la sentenza n.7 del 23

⁸⁴ Si vedano i commenti di MARCO MANTOVANI, *La Corte costituzionale fra soluzioni condivise e percorsi ermeneutici eterodossi: il caso della pronuncia sull'art. 569 c.p.*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2012, p. 380 ss., e di LARA FERLA, *Status filiationis ed interesse del minore: tra antichi automatismi sanzionatori e nuove prospettive di tutela*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2012, p. 1585 ss.

gennaio 2013 in una prospettiva ben più ampia nell'originale applicazione della dottrina del "parametro interposto", che si dimostra così un *driver* costantemente *in progress*, decisamente prolifico e con indubbie capacità *multi-tasking* nel caso di specie.

"Si riconosce espressamente il contrasto della norma oggetto di censura – e, per quel che più conta, se ne dichiara *ex professo* l'illegittimità – non solo in relazione all'art. 3 Cost., bensì anche – ed autonomamente – in relazione all'art. 117, primo comma, Cost.,"⁸⁵ puntualizzando che "la questione risulta fondata anche sul versante della necessaria conformazione del quadro normativo agli impegni internazionali assunti dal nostro Paese sul versante specifico della protezione dei minori". Ne scaturisce la vincolatività e la "giustiziabilità" delle diverse fonti ricavabili dal *network multilevel*⁸⁶.

L'antinomia registrata rispetto alle fonti sovranazionali nella violazione del superiore interesse del minore viene argomentata dalla Corte con puntuali riferimenti a disposizioni della CRC⁸⁷, della Convenzione del Consiglio d'Europa⁸⁸ e finanche alle specifiche indicazioni del documento del Consiglio d'Europa su una "giustizia a misura di minore"⁸⁹, laddove espressamente afferma che "Gli Stati membri dovrebbero garantire l'effettiva attuazione del diritto dei minori a che il loro interesse superiore sia al primo posto, davanti ad ogni altra considerazione, in tutte le questioni che li vedono coinvolti o che li riguardano". Ora se il "superiore interesse del fanciullo": assume in questo caso un valore di indubbio rilievo e preminenza costituzionale, e se, come ampiamente verificato nel corso degli anni si è assistito, in particolare attraverso la giurisprudenza della Corte EDU, ad un ampio sviluppo dell'ambito di applicazione e dell'interpretazione dei diritti civili del minore, in nome anche della CRC, bisogna riconoscere che la tutela minorile della libertà religiosa è rimasta relegata ad un ruolo di secondo piano, ancillare rispetto ad altri diritti

⁸⁵ Sulla pronuncia, si veda VITTORIO MANES, *La Corte Costituzionale ribadisce l'irragionevolezza dell'art. 569 c.p. ed aggiorna la dottrina del "parametro interposto" (art. 117, co. 1 Cost.)* in *Rivista diritto penale contemporaneo*, Milano, p.1-6.

⁸⁶ Per le implicazioni in dottrina si veda GIORGIO PINO, *La gerarchia delle fonti del diritto. Costruzione, decostruzione, ricostruzione*, in *Ars interpretandi*, XVI-2011, p. 19 ss., e ANTONIO RUGGERI, *Sistema di fonti e sistema di norme? Le altalenanti risposte della giurisprudenza costituzionale*, in *Consulta online* (www.giurcost.org).

⁸⁷ Segnatamente, l'art. 3 della *Convenzione ONU sui diritti del fanciullo*, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176.

⁸⁸ in particolare, l'art. 6 della *Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli*, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77.

⁸⁹ *Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa su una "giustizia a misura di minore"*, adottate il 17 novembre 2010, nella 1098^a riunione dei delegati dei ministri.

come quello alla sopravvivenza, all'educazione, alla salute ed alla famiglia⁹⁰.

Un discrimine ancor più rilevante è la scarsa effettività di cui peccano i pochi strumenti operativi riposti nel monitoraggio periodico dei comitati ONU e le raccomandazioni contenute nei rapporti del Relatore speciale sulla libertà religiosa. Ci riferiamo agli organismi istituzionali che si sono occupati di questa tematica, quali il Comitato dei diritti umani e il Comitato dei diritti del fanciullo in ambito ONU, il Relatore speciale sulla libertà religiosa e le Corti regionali sui diritti umani, in particolare la Corte europea di Strasburgo. I comitati delle Nazioni Unite si sono mossi su linee operative molto diverse tra loro.

Il Comitato dei diritti umani si è occupato raramente della libertà religiosa del minore, per giunta senza un approccio chiaro e unico sul ruolo del minore in quanto autonomo e primario soggetto di diritti. Pur considerando come principio guida il progetto educativo, non sembra dare il giusto peso alla necessaria sinergia dei diversi attori: lo Stato, i genitori, le comunità religiose ed i minori.

Il Comitato dei diritti del fanciullo è invece attento alla rilevanza primaria del minore. In uno dei suoi *General Comment* esso ha, infatti, chiarito la triplice natura del principio dei *best interests*, come diritto individuale conferito ai fanciulli, come regola di procedura nell'*iter* di adozione delle decisioni che riguardano il minore e come utile strumento interpretativo adatto a mitigare e bilanciare i differenti interessi in gioco⁹¹.

Il Relatore speciale sulla libertà religiosa pone l'accento soprattutto sul progetto educativo del minore partendo dal bilanciamento tra il ruolo centrale dei genitori ed il minore come parte di una comunità religiosa. L'interesse del minore, per quanto preminente, va sempre rapportato al dovere responsabile dei genitori e al principio di unità della famiglia. "La vera modernità non consiste già nel riconoscimento di una più vasta, indiscriminata, apertura alla libertà del minore nella formazione della sua personalità; la vera significativa luce della comunità educatrice consiste nella partecipazione viva e feconda alla vita del gruppo, che viene a prevalere sul carattere autoritario dei prece-

⁹⁰ WOELK, Art. 2, Prot. 1, *ibidem*, p. 814 ss.; ROBERTO MAZZOLA (a cura di), *Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di libertà religiosa*, Il Mulino, Bologna, 2012; VELU ERGEC, *La Convention européenne des droits de l'homme*, Bruxelles, 2014, pp. 711 ss., 775 ss.; SCHABAS, *The European Convention on Human Rights. A Commentary*, Oxford, 2015, pp. 412 ss., 986 ss.; BEN ACHOUR, *La Cour européenne des droits de l'homme et la liberté de religion*, Paris, 2005; SUDRE, *Droit européen et international des droits de l'homme*, 2011, in particolare pp. 563 ss.;

⁹¹ No. 14: Article 3, par. 1, *The Right of the Child to Have His or Her Best Interests Taken as a Primary Consideration*, UN Doc. CRC/C/GC/14 del 29 maggio 2013. Cfr. in merito MARCELLA DI STEFANO, *I principi generali della disciplina e la nozione di 'fanciullo'*, in GIOVANNI FRANCESCO BASINI, GIOVANNI BONILINI, MASSIMO CONFORTINI (a cura di), *Famiglia, minori, soggetti deboli*, Utet, Torino, 2014, p. 6676 ss.

denti sistemi”⁹².

L'assenza tangibile di pronunce giurisprudenziali di Paesi Islamici che recepiscono espressamente il principio del *best interest*, nonostante la sottoscrizione in molti casi della CRC va letta alla luce del principio della gerarchia delle fonti. Nell'ottica islamica, infatti, il superiore interesse del minore rappresenta un valore già tutelato dalle fonti *sharaitiche* (Corano e Sunna) e gli istituti di diritto islamico risultano dunque idonei a salvaguardarlo. È evidente, quindi che tutte le vicende processuali attivate a protezione dei minori dei paesi islamici vengano risolte utilizzando gli specifici strumenti quali la *Hadhana* e la *Kafala*, che costituiscono il presidio attraverso il quale il *best interest* viene assicurato.

A 30 anni di distanza dalla CRC, ancora molto resta da fare in ordine agli atti destinati a provocare lesioni dei diritti essenziali del minore. Sono necessarie norme di genere contro il matrimonio infantile, riforme giuridiche internazionali *ad hoc* che garantiscano il reale diritto all'istruzione, ai servizi nel campo della salute e della sicurezza, norme che implicano cambiamenti di mentalità e di comportamento, piena e convinta partecipazione delle comunità locali a sistemi di cura e di accoglienza come il minore migrante non accompagnato, da tutelare anche nella transizione all'adulthood.

RIASSUNTO

Il 20 novembre 1989 veniva approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite la *Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza* (CRC), dando vita, negli anni successivi, attraverso la progressiva interpretazione del testo e gli strumenti operativi e di controllo ad un percorso attuativo di protezione del minore. Esso è stato spesso condizionato dai contesti geografici e culturali, in cui la religione acquista sempre più rilevanza sociale ed identitaria.

L'articolo muove dalle tappe evolutive, nel diritto internazionale, del poco esplorato riconoscimento al minore della libertà religiosa. Si pone l'obiettivo di delineare il progressivo spostamento dell'attenzione, nel quadro normativo internazionale, sul superiore interesse del minore quale limite e finalità della sinergia genitori-pubblici poteri nel processo educativo, di fatto comprensivo del sentimento religioso. La significativa presenza nel nostro contesto territoriale di minori stranieri impone di approfondire l'incidenza della religione islamica nella sfera educativa, normativa ed identitaria del minore musulmano. Un'analisi specifica è, quindi, dedicata all'educazione del minore islamico attraverso

⁹² Così ALBERTO TRABUCCHI, *Il «vero interesse» del minore e i diritti di chi ha l'obbligo di educare*, in *Rivista di diritto civile*, 1988, parte I, p. 766. Inoltre SERENA SILEONI, *L'autodeterminazione del minore tra tutela della famiglia e tutela dalla famiglia*, in *Quaderni costituzionali*, 2014, p. 622. Cfr. anche LEONARDO LENTI, *“Best interest of the child” o “best interest of the children”*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, II, 2010, p. 157.

l'esame sia delle norme del diritto islamico classico che di quelle del diritto positivo emanate dalle Convenzioni internazionali intra-islamiche che hanno legiferato sull'argomento. Completa l'indagine l'evoluzione del concetto del primario interesse del minore alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo e di alcune recenti pronunce della Corte costituzionale convergenti con le fonti sovranazionali, a testimonianza della tutela multi-livello del *best interest of child*.

Nel trentennale delle celebrazioni della CRC occorre constatare, in conclusione, che, nonostante essa sia, fra gli accordi adottati nel quadro delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, lo strumento che vanta il maggior numero di ratifiche, molto resta ancora da fare per la sua piena attuazione in considerazione anche della scarsa effettività degli strumenti operativi. La tutela minorile della libertà religiosa rimane in ogni caso relegata ad un ruolo di secondo piano, ancillare rispetto ad altri diritti .

PAROLE CHIAVE

Libertà religiosa; Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza; minore islamico; superiore interesse del minore

ABSTRACT

On the 20th of November 1989 The UN General Assembly approved the Convention on the Rights of the Child and Adolescents (CRC), thereby initiating, in the following years, through the progressive interpretation of the text and its operative and regulatory instruments, an effective pathway on the protection of minors. This has often been conditioned by geographic and cultural contexts in which religion has increasingly acquired a socio-identity relevance.

The article follows through evolutionary stages in international law into the seldom-explored recognition of minor's religious freedom. The aim is to outline the progressive shift of focus, within the international regulatory framework, on the best interests of the minor as the limit and purpose of the synergy between parents and public authorities in the educational process, in fact inclusive of religious sentiment. The significant presence of foreign minors in our territorial context requires an in-depth understanding of the Islamic religion and of its influence on the educational , normative and identity sphere of Muslim minor. A specific analysis is therefore dedicated to the education of Islamic minor through the examination of both the rules of norms of classical Islamic law as well as of those emanating from international intra Islamic conventions.

A multi-level protection of the best interest of the child is confirmed in the light of jurisprudence which has evolved in the Strasbourg Court and through other recent pronouncements of the Constitutional Court converging with supranational sources. To conclude, in the thirtieth anniversary celebrations of the CRC, it should be noted that notwithstanding that it is considered, among the foremost agreements in Human Rights adopted by the United Nations, the one with the greatest number of signatories, much more needs to be done for it to be effectively fulfilled, when considering the low efficiency of its operational instruments. In any case, the protection of minor's religious freedom remains relegated to a secondary role, ancillary to other rights.

KEY WORDS

Religious freedom; Convention on the Rights of the Child; Islamic minor; best interest of child